

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

<b>ATTO DI INDIRIZZO - APPROVAZIONE BOZZA PARERE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DA CITTA' METROPOLITANA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA DELLA SOC. ORANGE SRL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO A CONFINE CON IL COMUNE DI DAIRAGO</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>65</b>
	<i>Data</i>	<b>29/05/2026</b>
	<i>Seduta NR.</i>	<b>20</b>

*L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**  
**ATTO DI INDIRIZZO - APPROVAZIONE BOZZA PARERE NELL'AMBITO DELLA  
CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DA CITTA' METROPOLITANA PER  
L'AUTORIZZAZIONE UNICA DELLA SOC. ORANGE SRL PER IMPIANTO  
FOTOVOLTAICO A CONFINE CON IL COMUNE DI DAIRAGO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato l'Avvio di Procedimento con contestuale sospensione dei termini da parte della Città Metropolitana con nota del 05.02.2026, per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto dalla Società Orange Srl, relativamente al deposito di istanza per la realizzazione di impianto fotovoltaico a confine con il Comune di Dairago (ed in piccola parte sul territorio di quest'ultimo);

Vista la successiva nota di Città Metropolitana del 10.03.2026, inerente la riapertura dei termini del procedimento con contestuale richiesta di verifica sulla correttezza documentale dell'istanza, a seguito della dimostrata non assoggettabilità del progetto alla verifica di cui al punto precedente, da parte della Società Orange Srl;

Vista la comunicazione dell'Area Territorio e Attività Economiche del 24.03.2026, in risposta alla richiesta di cui al punto precedente, dove veniva rilevata l'assenza della proposta del programma di compensazioni prevista dal Testo Unico delle Energie rinnovabili fra la documentazione inerente l'istanza;

Vista la successiva nota di Città Metropolitana del 02.04.2026 di trasmissione delle valutazioni dei vari Enti coinvolti sulla completezza formale dell'istanza alla Società Orange Srl;

Vista la nota di Città Metropolitana pervenuta al protocollo Comunale in data 06.05.2026 prot. 10126 relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi in forma asincrona nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica previsto dal Decreto Legislativo n. 190/2024, con la quale si invitano tutti gli enti coinvolti nel procedimento a voler esprimere il proprio parere entro il 05.06.2026 sulla documentazione allegata all'istanza aggiornata a seguito di quanto indicato al punto precedente;

Attesa quindi la necessità di esprimere il parere di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17.11.2023 di approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**D E L I B E R A**

- di approvare l'allegata bozza di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta da Città Metropolitana in relazione alla procedura di Autorizzazione Unica promossa dalla Società Orange Srl che esprime compiutamente la volontà e le valutazioni dell'Amministrazione Comunale.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4<sup>^</sup> comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati : parere Conferenza dei Servizi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 65 DEL 29/05/2026**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*GIOVANNI RIGIROLI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT.SSA TERESA LA SCALA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**Città Metropolitana di Milano**  
Cap.20038 – Piazza Diaz n. 1 – tel. 0331.562011  
[www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

\* \* \* \* \*

**AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

Prot. n.

Busto G., .....

Per informazioni rivolgersi a:  
Arch. Tommaso Gorla  
Tel. 0331-562019  
[gorla.tommaso@comune.bustogarolfo.mi.it](mailto:gorla.tommaso@comune.bustogarolfo.mi.it)

Spett.le  
**CITTA' METROPOLITANA  
DI MILANO**  
Settore qualità dell'aria ed energia  
Viale Piceno, 60  
20129 MILANO  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Resp. procedimento AU OPERA SPV Srl  
**ZANETTI Ing. LAURA**  
[l.zanetti@cittametropolitana.mi.it](mailto:l.zanetti@cittametropolitana.mi.it)

E p.c. Spett.le  
**COMUNE DI DAIRAGO**  
[comune.dairago@postecert.it](mailto:comune.dairago@postecert.it)

**OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei servizi asincrona ai sensi del D.Lgs 190/2024. Istanza per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra ad orientamento fisso potenza nominale 3112.72 Kw nel Comune di Busto Garolfo. Codice Identificativo pratica: (FERA) 452324 Parere di competenza.**

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto pervenuta in data 06.05.2026 ed acclarata al Protocollo Comunale al n. 10126, si comunica che con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. ... del ....., la scrivente Amministrazione Comunale esprime **parere non favorevole** con le seguenti motivazioni:

1. Con riferimento al tema dell'idoneità delle aree interessate dall'installazione dell'impianto, si evidenzia quanto di seguito:

L'art. 32 comma 12 delle Norme di Piano del vigente PGT che così recita: "... *non sono consentiti impianti a pannelli solari posti a terra, ammessi solo se posti sulle coperture delle aziende agricole*" risulta una disposizione puntuale e non riferita alla generalità delle aree agricole. Riguarda esclusivamente alcune specifiche aree del territorio comunale per le quali, per ragioni oggettive, è stata prevista una particolare tutela dal punto di vista ecologico e paesistico. Di conseguenza tali aree non sono classificabili come generiche aree agricole, ma vanno considerate principalmente come aree sottoposte a tutela speciale. Esse sono definite come



Caposaldo del Sistema ambientale e territoriale, rappresentano l'elemento principale della rete ecologica comunale e la loro importanza ambientale è riconosciuta anche dagli atti di pianificazione sovra-comunale (in particolare, dal Piano Territoriale Metropolitan).

Pertanto, l'art. 32 comma 12 cit. non può essere considerata genericamente una norma regolamentare comunale che vieta indiscriminatamente l'installazione di impianti fotovoltaici in zona agricola ma bensì una norma di tutela di quelle aree che risultano oggettivamente meritevoli di particolari attenzioni di carattere ambientale.

A conferma di quanto appena esposto, segnaliamo che il Piano Territoriale Metropolitan e il PGT riconoscono, nelle aree in questione considerate dall'art. 32, comma 12, del Piano delle regole, una serie di caratteristiche che le distinguono dalle ordinarie aree agricole.

In particolare il PGT assegna all'ambito in questione le valenze di seguito sintetizzate:

- elevato valore paesaggistico ambientale ed ecologico: sono ammesse unicamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente. La stessa conduzione di attività agricole è subordinata alla specifica osservanza dei criteri della buona conduzione botanico-agro-forestale.
- caposaldo del sistema ambientale e territoriale: all'interno dell'ambito è prevista, come già scritto, una tutela più intensa dal punto di vista ecologico.
- esclusione o limitazione di interventi che sono normalmente ritenuti fisiologici rispetto alla destinazione agricola di un'area: in particolare è vietato lo spandimento dei fanghi e sono stabilite limitazioni anche allo spandimento dei reflui zootecnici;
- limitazioni molto severe alla scelta delle colture e alle pratiche di coltivazione: vige una Land Capability Classification;
- elevata sensibilità paesaggistica: la classificazione della sensibilità paesaggistica è al grado più elevato (5 = molto alta).
- Inclusione, per la maggior parte, fra gli "Elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale – RER", contemplata dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 10962.

Da parte sua, il Piano Territoriale Metropolitan attribuisce all'area in questione le valenze di seguito sintetizzate:

- ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico (artt. 41 e 42 del Piano); in forza della prevalente componente ambientale, tale previsione assume efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi della l. reg. 12/2005. Si applicano, in particolare, i "Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici" che comportano una disciplina specifica, di valorizzazione, uso e tutela ecologica.
- area limitrofa ad "Aree boscate" (art. 67 del Piano), come è precisato nella tavola 3A concernente gli "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica";
- classificazione dell'area secondo la priorità d'intervento n. 10 (tavola 5.3 Rete verde Metropolitan) che comporta l'obiettivo di incrementare le superfici



boscate e, in generale, la vegetazione arboreo/arbustiva (per ragioni legate al microclima, al paesaggio, alla gestione sostenibile delle acque).

Di conseguenza l'area interessata non può essere assimilata ad una semplice area agricola, quali sono invece le "aree classificate agricole" contemplate come "aree idonee" dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e succ. modif.

Inoltre, con riferimento ai temi inerenti il parere della Commissione del Paesaggio, delle compensazioni territoriali, delle eventuali interferenze con le aree boscate, delle norme ENAC, dell'interessamento di eventuali fondi privati dalle opere di connessione e sulle anomalie termiche notturne di cui al PTM, si evidenzia quanto di seguito:

- a. In considerazione del fatto che l'impianto si trova in zona con elevata sensibilità paesaggistica (5=molto alta, rif. DT07 Carta della sensibilità paesaggistica del PGT), lo scrivente Servizio ha già provveduto ad acquisire il parere della competente Commissione del Paesaggio che così si è espressa per i soli aspetti di competenza ed in caso di realizzazione dell'impianto con la seguente prescrizione:

*"previo parere favorevole del Comune di Dairago, messa a dimora di una siepe schermante lungo l'intero perimetro dell'impianto".*

- b. con riferimento al tema delle compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dell'Amministrazione Comunale di cui alla lettera d) comma 10 dell'art. 9 del D.Lvo 190/2024 la scrivente Amministrazione, relativamente all'elaborato B "*Programma compensazioni*", seppur argomento da gestire nelle eventuali fasi successive del procedimento, ritiene comunque fin d'ora necessario evidenziare quanto segue per i principali punti del documento:

punto 1 "*vita utile dell'impianto*":

- Si rileva una discordanza fra il dato indicato pari ad anni 20, con quanto invece riportato all'interno della relazione tecnica 10 rev01 "*Impegno presentazione polizza fideiussoria dismissione*" dove, grazie alla ormai dimostrata affidabilità tecnologica degli impianti/pannelli, si indica invece un lasso temporale pari ad anni 30;

punto 2 "*valore economico della produzione attesa*":

- In merito al prezzo dell'energia assunto nel modello economico, si osserva come il valore derivato dalle aste FER X (pari a circa 56 €/MWh) rappresenti un prezzo di aggiudicazione incentivante finalizzato alla bancabilità dell'investimento e non una stima del valore economico atteso dell'energia nel corso della vita utile dell'impianto.

Tale prezzo costituisce infatti una soglia minima garantita, funzionale alla mitigazione del rischio di mercato per gli operatori che accedono al meccanismo incentivante, mediante integrazione economica operata dal GSE nei casi in cui il prezzo zonale di mercato risulti inferiore al valore di aggiudicazione.

Ne consegue che il prezzo FER X assume natura strutturalmente prudentiale, in quanto definito per garantire sostenibilità economico-



finanziaria minima dell'investimento e non per rappresentare il presumibile valore di mercato dell'energia nel medio-lungo periodo.

Tale considerazione assume particolare rilievo nel caso di specie, atteso che il proponente ha dichiarato di non voler accedere ai meccanismi incentivanti FER X, con conseguente commercializzazione dell'energia a valori di mercato e non a prezzo amministrato o garantito.

In tale prospettiva, l'utilizzo del prezzo FER X quale parametro unico di valorizzazione della produzione attesa determina una sottostima strutturale del valore economico dell'impianto e, conseguentemente, della base economica su cui commisurare le misure compensative previste dall'art. 9 del D.Lgs. 190/2024;

punto 3 *"attualizzazione del valore di compensazione"*:

- Pur ritenendosi corretta l'attualizzazione dei flussi annuali, si osserva che il tasso adottato appare parametrato al rendimento atteso del capitale investito (WACC di progetto), tipicamente utilizzato per la valutazione economico-finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale, piuttosto che al rischio effettivo del flusso economico oggetto di compensazione.

La misura compensativa, in quanto correlata alla produzione attesa dell'impianto e non alla redditività dell'investimento privato, sembrerebbe richiedere un tasso di attualizzazione maggiormente coerente con il grado di prevedibilità del flusso economico, verosimilmente inferiore rispetto al WACC di progetto.

Percentuale relativa al degrado dei pannelli nel tempo:

- Si rileva una discordanza fra il modello di pannello utilizzato all'interno del documento PVsyst (Trina Solar TSM-NE21-730) con quello della scheda tecnica allegata (Canadian Solar HiHero 730W);
- Non risulta chiara la motivazione per la quale viene adottata nel calcolo per determinare gli importi relativi alle compensazioni una percentuale di decadimento del pannello pari a 0,8%, quando la scheda tecnica del pannello HiHero riporta la seguente indicazione *"1st year power degradation no more than 1% – Subsequent annual power degradation no more than 0,35%/year"*;
- Anche assumendo il pannello indicato all'interno del PVsyst, sembra che lo stesso, comunque, non raggiunga la % indicata ("1% first year degradation – 0.40% Annual Power Attenuation" estratto scheda tecnica VP solar del produttore);

Percentuale applicata sul valore economico della produzione attesa:

- La scrivente Amministrazione non ritiene adeguata la percentuale del 2% proposta dall'operatore.

Il D.Lgs. 190/2024, art. 9, comma 10, lettera d), come modificato dal D.L. 178/2025, stabilisce una forchetta dall'1% al 4%, implicitamente rimettendo agli enti territoriali la modulazione della percentuale in funzione dell'impatto. La scelta del valore richiederebbe pertanto una motivazione specifica, che nel documento tecnico dell'operatore non sembra fornita.

Nel caso di specie, l'impatto territoriale presenta caratteri di eccezionalità per due ragioni oggettive e documentate: in primo luogo, il PGT vigente prevede un esplicito divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra nella zona in



questione, come più sopra detto, e quindi la realizzazione dell'impianto configura un impatto diretto sull'assetto territoriale tutelato dallo strumento urbanistico comunale, il cui superamento deve trovare adeguata compensazione.

In secondo luogo, l'impianto determina la sottrazione permanente, per la sua intera vita utile, di superfici agricole con i vincoli più sopra descritti sia dal PGT che dal PTM, con conseguente perdita di funzionalità produttiva, di valore paesaggistico e di servizi ecosistemici.

Per tali ragioni, la scrivente Amministrazione ritiene che la percentuale di compensazione debba essere determinata al valore massimo della forchetta normativa, pari al **4%** del valore economico della produzione attesa, e si riserva di motivare ulteriormente tale posizione in sede di Conferenza dei Servizi.

- c. Con riferimento al tema dell'eventuale interessamento di aree boscate si rimandano le valutazioni al competente settore di Città Metropolitana e Regione Lombardia;
- d. Con riferimento al rispetto delle normative ENAC si rimandano le valutazioni al Responsabile del Procedimento di Città Metropolitana;
- e. Con riferimento al tema dell'eventuale interessamento di fondi privati dalle opere di connessione si rimandano le valutazioni al Responsabile del Procedimento di Città Metropolitana con l'indicazione che generalmente, la proprietà delle strade vicinali, ricade su soggetti privati frontisti delle stesse;
- f. Con riferimento al tema delle anomalie termiche notturne di cui alla Tavola n. 8 "Cambiamenti Climatici" del PTM, si rimandano le valutazioni al Responsabile del Procedimento di Città Metropolitana.

Distinti saluti

**IL SINDACO**

*f.to Giovanni RIGIROLI*

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.